



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CORIGLIANO ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: cp.rossano@lnd.it Posta Certificata: : rossano@pec.crcalabria.it
Posta Certificata: Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazioneoriglianorossano>
Instagram: [lndcorigliano_rossano](https://www.instagram.com/lndcorigliano_rossano)

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 39 del 27 Aprile 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

SUPERCOPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA - S.S. 2025/2026

Il Comitato Regionale, la Delegazione Provinciale di Cosenza e Distrettuale di Corigliano Rossano, organizzano per la stagione sportiva 2025/2026 la **Supercoppa Provinciale** riservata alle società vincenti i gironi "A" e "B" del campionato di Terza categoria.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare le sotto elencate società:

A.S.D. LONGOBARDI CALCIO	di LONGOBARDI	(CS)	Vincente Girone "B"
POLIS ROCCA IMPERIALE	di ROCCA IMPERIALE	(CS)	Vincente Girone "A"

La gara si svolgerà **domenica 3 maggio 2026 ore 15:30** sul Campo COMUNALE "M. NIGRELLI" sito in Longobardi

ELENCHI CALCIATORI

Alle ore 14:30, i Dirigenti responsabili delle due società, dovranno consegnare al Dirigente Delegato della Delegazione di Cosenza o all'Arbitro l'elenco di 20 calciatori partecipanti alla gara.

Solo i calciatori compresi nel citato elenco potranno prendere parte alla manifestazione, secondo quanto previsto dalla Regola 3 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali.

SOSTITUZIONI

Per ogni gara sono consentite 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto.

REGOLAMENTO

La partita avrà la durata di due tempi da 45' ciascuno. Si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si provvederà a designare la squadra vincente attraverso la disputa dei calci di rigore con le modalità previste dalla Regola 10 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". Le Società devono essere dotate di due paure di maglie di diverso colore e di tre palloni regolamentari ciascuna.

Al termine della manifestazione si procederà alla premiazione delle società per la vittoria del Campionato di Terza Categoria nella s.s. 2025/2026

DISCIPLINA SPORTIVA

La manifestazione non rientra nell'attività ufficiale prevista dall'art. 23 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami corredati della richiesta di addebito della prescritta tassa, dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza entro dieci minuti dal termine della gara. Il relativo preannuncio deve essere formulato direttamente all'arbitro a fine gara.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. La rinuncia a gara comporterà l'esclusione dalla manifestazione e la sanzione dell'ammenda di € **200,00**. Trattandosi di Torneo le sanzioni di squalifica a carico di calciatori per una o più giornate residue al termine della stagione sportiva 2025/2026 non si ritengono scontate nella manifestazione "Super Coppa di Terza categoria". I tesserati colpiti da sanzione a tempo non potranno comunque partecipare alla manifestazione.

Le eventuali sanzioni residue, irrogate nel corso del Trofeo, che non possono essere scontate nel corso della stessa manifestazione, si scontreranno dalla prima gara utile di campionato della s.s 2026/2027

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

NORME AMMINISTRATIVE

L'organizzazione della manifestazione, è demandata alla società LONGOBARDI CALCIO che provvederà, in accordo con la Delegazione Provinciale di Cosenza, all'approntamento del terreno di gioco, richiesta ordine pubblico, richiesta autoambulanza, e quant'altro si renda necessario per il corretto svolgimento della manifestazione.

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Bruno